

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 33

1. Il comma 4 dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:

<<4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1992, eccetto i casi in cui alla predetta data penda ovvero dopo tale data venga avviato un procedimento inteso ad ottenere i benefici, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, o ad ottenere il trasferimento dei contributi in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.